



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:

Dott. Marcella Angelini Presidente

Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel

Dott. Luca Mascini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al n. 568/2024 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Forlì sezione lavoro n.159/2024 pubblicata in data 9 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 7 settembre 2024 da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec degli avv. Renato Vestini e Oreste Manzi che lo rappresentano e difendono unitamente all'avv. Maria Lupoli giusta procura generale alle liti a ministero notaio Roberto Fantini n.37875 del 22.03.2024

APPELLANTE

CONTRO

CO.P.R.A. SOC. COOP. AGRICOLA

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Cesena (FC) Corte Don Giuliano Botticelli n.58 presso e nello studio dell'avv. Corrado Maria Dones che la rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLATA

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito

CONCLUSIONI: Come in atti

posta in decisione all'udienza collegiale del 17.04.2025,

udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate; esaminati gli atti e i documenti di causa



MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì in funzione di giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da C.O.P.R.A. Soc. Coop. Agricola nei confronti di Inps annullava l'avviso di addebito n. 345 2022 00008873 59 000 dell'importo di euro 910,64.

In tale ricorso C.O.P.R.A. Soc. Coop. Agricola, dopo aver premesso di essere una cooperativa agricola avente ad oggetto la lavorazione, il condizionamento e la commercializzazione di uova conferite in prevalenza da soci, sosteneva che Inps avesse erroneamente disconosciuto le agevolazioni contributive in relazione al socio Angeli Fabio per denuncia di attività non conforme e per la parte delle soccide monetizzate.

Contestava in linea generale la possibile "scomputazione" della c.d. quota monetizzata dei conferimenti ricevuti dai singoli soci ed in forza di contratti di soccida e in merito alle contestazioni relative alla posizione del socio Angeli Fabio deduceva l'esistenza di un regolare contratto di soccida tra lo stesso e la soccidante Società Agricola Fiorin società semplice.

Sosteneva che, a differenza di quanto indicato da Inps, fosse documentale l'indicazione del tipo di attività espletata da Angeli Fabio in quanto risultante dal fascicolo aziendale AGEA e dall'anagrafica di allevamento della Regione Lazio.

Precisava, infine, che le denunce di attività provenivano dai soci e che la stessa non aveva alcun potere di verifica.

Si costituiva Inps chiedendo il rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito.

Deduceva che l'avviso di addebito era scaturito dalla verifica della sussistenza dei presupposti per le agevolazioni contributive ex lege n.240/1984 e che dalla stessa era emersa l'irregolarità della posizione del socio Angeli Fabio stante la mancata indicazione di alcun tipo di allevamento nella denuncia aziendale.

Evidenziava l'importanza della denuncia aziendale la cui presentazione non era un mero atto formale, ma un vero e proprio adempimento ex dlgs n. 375/1993 la cui violazione era anche sanzionata in via amministrativa.

Deduceva, comunque, anche in merito alla correttezza dello scomputo della quota monetizzata in caso di contratto di soccida, affermando che in caso di soccida monetizzata era necessario scomputare dal conferimento del socio soccidante il numero di capi che sarebbe spettato al soccidario se non avesse



optato per il compenso in denaro.

Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito.

Il Tribunale di Forlì sezione lavoro decideva come sopra indicato.

2. Proponeva appello Inps.

Con il primo motivo di appello Inps censurava la sentenza di primo grado deducendo erronea valutazione del caso sottoposto al suo esame, erronea valutazione di un punto decisivo della controversia, errata interpretazione ed applicazione di norme di legge e segnatamente dell'art. 32 co7 dl n. 69/2013 convertito nella legge n.98/2013 e del comma 5 art.9 della legge n. 67/1988.

Evidenziava, infatti, che la posizione del socio Angeli Fabio risultava irregolare e che Inps correttamente non aveva ritenuto regolare il conferimento dello stesso non risultando l'allevamento dalla denuncia aziendale con la conseguenza che in relazione alla sua posizione non spettavano le agevolazioni contributive.

Con il secondo motivo di appello deduceva l'errata valutazione del materiale probatorio e la non corretta applicazione dell'onere della prova e la necessità della corretta e completa indicazione degli allevamenti nella denuncia aziendale. Sosteneva, infatti, che il Tribunale, pur avendo richiamato correttamente in astratto i principi in materia di onere della prova, non aveva tenuto in debito conto che Angeli Fabio aveva ommesso di indicare nella denuncia aziendale l'allevamento per i cui conferimenti era chiesto lo sgravio.

Con il terzo motivo di appello sosteneva che il tribunale avesse erroneamente valutato i fatti di causa e interpretato erroneamente le norme di legge ed in particolare l'art. 32 co 7 ter della legge n. 98/2013.

Evidenziava che non aveva contestato l'astratta possibilità dell'appellata di fruire delle agevolazioni contributive previste normativamente, ma sosteneva che la stessa non avesse offerto ad Inps valida prova della sussistenza dei presupposti per lo sgravio contributivo in relazione al socio Angeli Fabio.

Censurava, poi, la decisione del giudice di primo grado per aver disatteso la circostanza che l'allevamento non risultava dalla denuncia aziendale.

Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fosse confermato l'avviso di addebito.

Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 17 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.



3. I tre motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

Occorre, innanzitutto, richiamare la normativa che regola la presente fattispecie.

L'articolo 32, comma 7-ter, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che: *“Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta e' riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantita' di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*

Orbene la ratio dell'art. 9 co 5 della legge n. 67 /1988 è, come evidenziato anche dal giudice di primo grado, quella di incentivare l'allevamento e la coltivazione in zone svantaggiate o montane.

Incombe, poi, sulle cooperative e sui loro consorzi che chiedono l'applicazione dello sgravio provare la sussistenza dei requisiti indicati dalla norma.

Nel caso di specie Inps ha ritenuto che non vi fosse la prova della sussistenza dei presupposti per lo sgravio richiesto solo in relazione alla posizione del socio Angeli Fabio in quanto dalla sua denuncia aziendale non risultava alcun tipo di allevamento.

La denuncia aziendale è prevista dall'art. 5 del dlsg n. 375/1993 che stabilisce che: *“1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati:*

- a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;*
- b) generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;*
- c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle*



catastali dei terreni condotti;

d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento;

e) attività complementari ed accessorie connesse con l'attività agricola;

f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.

2. La denuncia aziendale è compilata su modello predisposto dallo SCAU ed è presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività al predetto ente.

3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU.

4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale è presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.

5. Le denunce aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti.

In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.”

Come si evince dalla lettura della norma la denuncia aziendale è obbligatoria tanto che la sua mancanza è sanzionata in via amministrativa.

I dati dichiarati nella denuncia aziendale devono, infatti, consentire all'Inps di effettuare la verifica in relazione all'adempimento dell'obbligo contributivo, ivi compresa la sussistenza dei presupposti per gli sgravi, attraverso l'analisi degli elementi dichiarati.

Si evidenzia, poi, che come indicato nel comma 5 della suddetta norma la denuncia aziendale “*fa fede a tutti gli effetti*”.

Ne deriva, pertanto, che la stessa è imprescindibile anche al fine della valutazione della sussistenza dei presupposti degli sgravi contributivi e che se nella stessa non sono indicati allevamenti, gli stessi non possono essere provati con altra documentazione che non ha valore equipollente.

La denuncia aziendale a cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo è, infatti, proprio funzionale alla determinazione della contribuzione dovuta. La circostanza, poi, che la denuncia aziendale venga fatta dai soci e non dalla società cooperativa non è certo un'esimente, in quanto la società cooperativa quando



chiede l'agevolazione contributivo deve verificare la sussistenza dei presupposti in relazione ai soci.

Nel caso di specie l'appellata, a fronte delle contestazioni di Inps, si è limitata a produrre report estratti dal fascicolo aziendale AGESA e l'anagrafica di allevamento della Regione Lazio relativi al socio Fabio Angeli che non possono essere considerati sufficienti ai fini della prova della sussistenza dei presupposti per gli sgravi contributivi non avendo valore ai fini contributivi e stante la valenza della denuncia aziendale di cui sopra si è detto.

Ne consegue, pertanto, che dal momento che era onere dell'appellata provare la sussistenza dei presupposti per lo sgravio contributivo in relazione al socio Angeli Fabio e che tale prova non è stata data l'appello risulta fondato e risulta logicamente assorbito ogni altro profilo attinente alla quantificazione dell'agevolazione contributiva.

Come asserito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. lav. n. 9140/2018), infatti, è onere di colui che richiede uno sgravio contributivo provare la sussistenza dei relativi presupposti.

Si precisa, infine, per quanto occorrer possa, in relazione alla "scomputazione" della c.d. quota monetizzata dei conferimenti ricevuti da altri soci in forza di contratti di soccida che non risulta neppure indicato dalla società appellata l'eventuale importo dell'agevolazione spettante asseritamente erroneamente recuperato con l'avviso di addebito, né è stata prodotta documentazione in merito.

Da quanto sopra esposto deriva che in accoglimento dell'appello proposto da Inps deve essere rigettata l'opposizione ad avviso di addebito proposta da C.O.P.R.A. Soc. Coop. Agricola.

Stante la controvertibilità della questione giuridica, risultante anche dai precedenti prodotti da parte appellata, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese giudiziali dei due gradi di giudizio tra le parti.

P. Q. M.

La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.568/2024 RGA così provvede:

1) In accoglimento dell'appello proposto da Inps rigetta l'opposizione ad avviso



di addebito proposta da C.O.P.R.A. Soc. Coop. Agricola

2) Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra le parti

Così deciso in Bologna, 17/04/2025

Il Consigliere rel

Dott.Maria Rita Serri

Il Presidente

Dott. Marcella Angelini

